

Il mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa

Formazione, nomina, incompatibilità, compiti

Chi è il mediatore penale?

Formazione

Requisiti soggettivi

Incompatibilità

Compiti

Doveri



Formazione

Art. 59 D.lgs 150-2022/D.M. 9 giugno 2023

Teorica e pratica

Iniziale e continua

acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità e dei principi deontologici necessari a svolgere, con imparzialità, indipendenza, sensibilità ed equiprossimità, i programmi di giustizia riparativa



Accesso

- Laurea
- Prova di ammissione/colloquio

480 ore (Università e Centro di Giustizia Riparativa)

- •160 teoria: principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia e ulteriori materie correlate
- 320 pratica: sviluppo capacità di ascolto e di relazione, competenze e abilità per gestione degli effetti negativi dei conflitti, con specifica attenzione alle vittime, ai minorenni e alle altre persone vulnerabili


200 ore tirocinio

- Centro di Giustizia Riparativa
- Almeno 10 programmi

Prova finale teorico pratica

- 5 membri (2 formatori teorici e 3 mediatori esperti formatori)
- Titolo di mediatore esperto → iscrizione all'elenco presso Ministero di Giustizia







Fase transitoria

Formazione riconosciuta per l'inserimento nell'elenco dei mediatori esperti

- certificazione, rilasciata da soggetti ed enti pubblici o privati eroganti formazione specialistica nella materia, o istituzioni universitarie, comprovante il conseguimento, alla data del 30.12.2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella di cui all'articolo 59 del decreto legislativo, ed altresì attestante le modalità di svolgimento dell'attività formativa teorica e pratica.
- certificazione, rilasciata da soggetti specializzati che erogano servizi di giustizia riparativa, pubblici o privati, i quali, alla data del 30.12.2022, risultavano convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che alla medesima data risultavano operare in virtù di protocolli di intesa con gli uffici giudiziari o altri enti pubblici, attestante il possesso, nell'arco del decennio precedente il 30.12.2022, di un'esperienza nella conduzione di programmi, anche a titolo volontario e gratuito, presso i soggetti suindicati, della durata di almeno cinque anni, di cui tre consecutivi.



Formazione Continua

60 ore annuali di aggiornamento teorico e pratico

Scambio di prassi europee, nazionali e internazionali



Requisiti per l'iscrizione all'elenco

- Art. 9 D.M. 9 giugno 2023 (Requisiti soggettivi e di onorabilità)
- non essere iscritti all'albo dei mediatori civili, commerciali o familiari; (soppresso con dm 15 dicembre 2023)
- non essere interdetti o inabilitati o amministrati
- non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo,
- non avere in corso procedimenti penali per delitti non colposi,
- non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.




Requisiti nella pratica

Buona conoscenza delle culture locali e comunitarie e del contesto in cui opera

Buone competenze di accompagnamento del percorso in ogni sua fase

Ottima conoscenza della cultura della giustizia riparativa



Conoscenza del sistema penale e degli aspetti criminologici connessi alla giustizia riparativa Alto livello di competenza nella risoluzione del conflitto

Attitudine specifiche per lavorare sia con le vittime che con gli autori di reato



Incompatibilità art. 19 D.M Giugno 2023

Non possono esercitare l'attività di mediatore esperto:

- coloro che rivestono una carica politica a livello europeo, nazionale e locale
- difensore civico;
- Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale e di Garante territoriale dei diritti dei detenuti.
- i magistrati onorari e giudici popolari nel circondario del Tribunale (prima distretto corte d'appello).
- I mediatori esperti non possono svolgere la loro attività all'interno del medesimo circondario del Tribunale in cui esercitano in via prevalente la professione forense gli stessi mediatori esperti ovvero i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge e il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.



Incompatibilità in relazione al singolo programma

- se il mediatore esperto, il coniuge o il convivente o il figlio di costui <u>è tutore, curatore, procuratore, amministratore di sostegno</u> o datore di lavoro di un partecipante al programma
- se vi è <u>inimicizia grave</u> fra un partecipante al programma o una delle parti private del procedimento penale di cui alla lettera a) e uno dei seguenti soggetti: il mediatore esperto; il coniuge o il convivente dello stesso; gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti del mediatore esperto;
- in ogni caso in cui è partecipante al programma persona alla quale il mediatore esperto è legato da un rapporto personale o professionale.
- . Chi ha svolto la funzione di mediatore esperto non può intrattenere rapporti professionali di qualsiasi genere con alcuno dei partecipanti al programma prima che siano decorsi due anni dalla conclusione dello stesso.

La violazione degli obblighi inerenti alle dichiarazioni previsti dal presente articolo, costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile dell'elenco è tenuto a informarne gli organi competenti.



Compiti

Fase preliminare

- Informazione (art. 47 e 54)
- Valutazione di fattibilità (art. 54)
- Raccolta del consenso (art. 48 e 54)
- Assistenza linguistica (art. 49)
- Confronto con i difensori

Svolgimento

- Non giudizio (art. 43 e 55)
- Equiprossimità (art.43 e 55)
- Tempo e condizioni adeguate (art. 43 e 55)
- Verifica permanenza della consensualità

Fase conclusiva

- Ragionevolezza e proporzionalità dell'eventuale accordo riparativo (art. 43)
- Relazione all'A.G. e Avv. (art. 57)
- Monitoraggio
- Accompagnamento nell'esecuzione dell'esito simbolico (art. 56)



Doveri

Riservatezza (art. 50)

- Sulle attività e sugli atti compiuti,
- sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni acquisite per ragione o nel corso dei programmi, salvo che vi sia il consenso dei partecipanti alla rivelazione, che il mediatore ritenga la rivelazione assolutamente necessaria per evitare la commissione di imminenti o gravi reati ovvero che le dichiarazioni integrino di per se' reato

Confidenzialità rafforzata (art.51)

- Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena
- Dovere di non divulgazione anche per le parti (art.50)

Tutela del Segreto (art.52)

- •Il mediatore non può essere obbligato a deporre ne' a rendere dichiarazioni sugli atti compiuti, sui contenuti dell'attività svolta, nonché' sulle dichiarazioni rese dai partecipanti e sulle informazioni apprese per ragione o nel corso del programma
- No sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto del programma
- No intercettazione di conversazioni/comunicazioni nei luoghi in cui si svolge il programma, ne' di conversazioni o comunicazioni dei mediatori



Nomina del mediatore

- da parte della Coordinatrice del Centro
- -assenza di cause di incompatibilità
- rispecchiamento delle parti/ruoli della vicenda
- distribuzione bilanciata dei casi
- Il mediatore responsabile nomina a sua volta l'equipe di lavoro (mediatori b-c-d-e)



Nella stanza della mediazione

II mediatore

Attraverso il sentire empatico- dentro alla sofferenza- permette alle parti di incontrarsi e ai vissuti legati alla vicenda di reato di emergere ed essere riconosciuti interamente (in tutti i loro aspetti/dettagli)

Capace di gestire emozioni, sentimenti; accogliere il disordine generato dal reato e le domande difficili/impronunciabili-indicibili legate ad esso

Garantisce un luogo sicuro (libero, imparziale, consensuale e volontario) in cui poter stare davanti al dolore/sofferenza di chi ha subito e di chi ha agito (incontro difficile)

Riconosce e permette il primato della relazione vittima-autore. Restituisce il conflitto alle parti

Lavora anche con il silenzio, deve saper dosare gli interventi e le attenzioni rivolte alle parti (necessità di essere sempre in 2-3). Deve saper trovare la giusta distanza per favorire quel dialogo riparativo

Si spoglia del suo vissuto, del suo pregiudizio (terzietà e imparzialità) e si fa cassa di risonanza/specchio . È al «servizio di»



Nella stanza della mediazione

II mediatore ha potere

fa progetti

dà consigli

NON

propone soluzioni

può diagnosticare

interpreta

spiega il perché si produce una certa situazione, una certa reazione o quella particolare emotività



Nella stanza della mediazione

Conduce l'incontro all'insegna della legge e in modo puntuale sugli effetti negativi di quel fatto agito e subito

Permette il ri-attraversamento dei fatti per andare a «svelare» il terreno valoriale ferito-toccato da quella vicenda e ad essa sotteso nel quale si riconoscono vittima e autore e tutti i soggetti della relazione di giustizia (comunità e istituzione statale) -> rappresenta i valori/bene giuridico che le norma protegge

Movimento: dai fatti che separano, dividono, allontanano ai vissuti che questi fatti hanno generato e, da lì, a valori che sono universali anche se declinati in modo individuale, nei quali ci si può riconoscere (anche partendo da una incommensurabile diversità come fra reo e vittima) e sui quali si può individuare l'esito riparativo.




Cosa accade

- non avendo poteri autoritari spesso emerge la verità sui fatti perché nell'ambito della g.r. non porta a conseguenze pregiudizievoli o punitive
- La verità/ricostruzione univoca dei fatti=>incontro relazionale-dialogico che tiene dentro i vissuti (non solo la ricostruzione storica) e la possibilità di riparare



Cecilia Ol intorno al





Fase di invio

- Diritto all'informazione (art.47)
- Formazione del consenso (art. 48)
- Soddisfazione dei bisogni «esistenziali» del proprio assistito
- Valutazione dell'utilità dell'invio (soluzioni questioni derivanti dal fatto e assenza di pericoli concreti per le persone e per l'accertamento dei fatti)

Fase preliminare

- Corretta formazione del consenso
- Presenza di supporto (art. 54)
- Monitoraggio del percorso

Fase conclusiva

- Garanzia della ragionevolezza e proporzionalità dell'esito riparativo (art. 56)
- Introduzione nel processo del percorso svolto
- Rinnovo della proposta di un programma di giustizia riparativa (ove non svolto)



Offrire una
assistenza
processuale che
non si limita al
semplice contrasto
dialettico
dell'impianto
accusatorio

Offrire uno spazio di verità ove porre questioni, domande che guardano al futuro di quel reato e di quella relazione ferita

DIFENSORE AUTORE OFFESA Responsabilizzazi one attiva. Pena agita «Ho pagato a chi e che cosa?»

Momento di Prevenzione generale e speciale. GR Costruisce consenso. Indispensabile per la

Indispensabile per la comprensione del significato della decisione giudiziaria

Offrire uno spazio libero ma strettamente riservato (artt. 50,51,52 d.lgs 150/22)



Superare la

prospettiva che

ottenere giustizia sia ottenere la pena più

severa possibile

Offrirle una possibilità

di dialogare sul futuro

Offrire un'opportunità di ascolto libero e profondo senza limitazioni/rigidità



DIFENSORE P.O. **VITTIMA**

Restituzione del conflitto/ il superamento del ruolo

processuali



Liberare la vittima delle proprie aspettative spesso destinate a rimanere frustrate nel processo penale

Rispondere al suo

bisogno di tutela e

protezione,

in senso più ampio al suo bisogno «di

giustizia e verità»



Sfide di questo tavolo

Trovare il modo di governare la complessità aperta della giustizia riparativa senza cedere alla tentazione del rifiuto della novità

Costruire e lasciar emergere il difficile e faticoso rapporto di complementarità fra i due sistemi

Consentire alla Giustizia riparativa di poter concorre e contribuire alla prevenzione (speciale e generale)

